



## Amministrativo Polizia Municipale

### Ordinanza Sindacale N° 104

OGGETTO: Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art. 50, comma 5, del D.Lgs. 267/2000 – Obbligo di indossare i dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie all'aperto sul centro cittadino. Integrazione ordinanza 101 del 3.12.2021.

### IL SINDACO

Richiamata l'ordinanza sindacale n. 101 del 3 dicembre 2021 con la quale si ordina dalle ore 00.00 di sabato 4 dicembre '21 alle ore 24.00 di giovedì 6 gennaio 2022 l'obbligo di indossare nei luoghi all'aperto i dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie (cd. mascherine), a integrazione della distanza interpersonale di un metro, in Via Matteotti, Via Palazzo, Via Mameli, Piazza Mameli, Via Cavour, Via Escoffier, Via Feraldi, Via Gaudio, Piazza Brescia, Piazza Sardi, nelle aree del mercato ambulante del martedì e del sabato e nelle aree occupate dal luna park cittadino durante l'esercizio delle attrazioni negli orari di apertura.

Considerato che dall'emissione del provvedimento sopra richiamato, come risulta dai dati trasmessi dall'ASL 1 Imperiese, continua in modo costante la crescita della diffusione del virus, con un indice di contagio Rt sopra l'1 e un tasso di incidenza dei casi positivi in costante aumento.

Valutato che

- l'evolversi della situazione epidemiologica continua a destare preoccupazione e richiede interventi che consentano di rallentare il diffondersi della pandemia anche con misure straordinarie, ulteriori rispetto a quelle già previste.
- le zone del centro di Sanremo hanno registrato, già da questi ultimi giorni, un afflusso notevole di persone, in arrivo anche da fuori città, presumibilmente per ragioni legate ai consueti acquisti natalizi, alla vicinanza con il confine francese e attratte dalla caratteristica vivacità della città nel periodo natalizio.
- questo particolare concentrazione di persone si è distribuito nelle strade del centro cittadino e non solo nelle vie indicate nel precedente provvedimento citato, tanto che per le caratteristiche dei luoghi e le circostanze di fatto sovente non è stato possibile garantire in modo continuativo il distanziamento da persone non conviventi e quindi si rende necessario, al fine di tutelare la salute delle persone, estendere l'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie per ostacolare la propagazione virus a tutta la zona centrale della città.

Fatte proprie tutte le premesse dell'ordinanza n. 101 del 3.12.2021 e atteso che i provvedimenti richiamati dispongono norme imperative inderogabili e non possono essere diversamente disciplinate.

Ritenuto che, per quanto sopra esposto e allo scopo di contenere e prevenire ogni ulteriore evoluzione negativa del quadro pandemico nel territorio del Comune di Sanremo, occorra estendere a tutta la zona del centro l'obbligo di indossare nei luoghi all'aperto i dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

Considerato che, nel rispetto del principio di proporzionalità, risulta necessario attuare tutte le azioni per evitare situazioni di pericolo per la salute pubblica con l'adozione di un provvedimento di natura cautelare di carattere contingibile ed urgente diretto a contrastare durante il periodo festivo l'evoluzione della pandemia prescrivendo dei comportamenti sociali.

Visto l'articolo 50, comma 5, del Decreto legislativo N. 267/2000 a norma del quale: "In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale".

Atteso che in merito al presente provvedimento è stato esercitato dal Dirigente del Settore Protezione Civile – Gestione Emergenze – dott. Claudio Frattarola, il controllo preventivo di regolarità tecnica e amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs 267/2000 e s.m.i.

## ORDINA

Dalle ore 00.00 di giovedì 16 dicembre '21 alle ore 24.00 di giovedì 6 gennaio 2022 l'obbligo di indossare nei **luoghi all'aperto i dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie (cd. mascherine)**, a integrazione della distanza interpersonale di un metro, in aggiunta alle strade indicate nell'ordinanza n. 101 del 3.12.2021, in:

- CORSO IMPERATRICE (DA CASINO' FINO A LARGO NUVOLONI)
- VIA VERDI
- PIAZZA CESARE BATTISTI
- VIA CORRADI
- PIAZZA SAN SIRO
- PIAZZA SIRO CARLI
- PIAZZA MUCCIOLI
- PIAZZA EROI SANREMESI
- VICOLO CHINTAGNA
- VIA ROMA
- VIA CARLI
- VIA NINO BIXIO
- VIA RAVA
- PIAZZALE DAPPORTO
- LUNGOMARE DELLE NAZIONI
- LUNGOMARE ITALO CALVINO
- GIARDINI VITTORIO VENETO
- VIA HELSINORE
- CORSO MOMBELLO
- VIA MORARDO
- PIAZZA CORRIDONI
- PIAZZA CASSINI
- PIAZZA NOTA
- VIA GIOBERTI
- VIA PIAVE
- VIA VOLTURNO
- CORSO NAZARIO SAURO
- PIAZZALE VESCO
- VIA AL MOLO DI PONENTE
- SOTTOPASSO CROCE ROSSA
- GALLERIA FRANCIA
- VIA FRANCIA
- RONDO' FRANCIA
- VIA VOLTA
- VIA MARSAGLIA
- VIA ROGLIO
- VIA SAN FRANCESCO (DA INCROCIO VIA ROGLIO A PIAZZA COLOMBO)
- PIAZZA COLOMBO
- VIA MANZONI
- VIA ORAZIO RAIMONDO
- VIA FIUME
- CORSO TRENTO TRIESTE
- RONDO' GARIBALDI
- VIA RUFFINI
- VIA FRATTI
- VIA PALLAVICINO
- VIA GAUDIO

- VIA XX SETTEMBRE
- VIA CAPITAN PESANTE
- VICOLO GRADISCA
- VIA GARIBALDI
- VIA MENTANA
- VIA CANESSA
- VIA ASTRALDI
- VIA DELLA PACE
- VIA CAPPUCCINI
- VIA DA BRESCIA

L'obbligo di indossare il dispositivo di protezione individuale delle vie respiratorie è escluso:

- ai bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti
- ai clienti seduti nelle aree in concessione ai pubblici esercizi nel rispetto della normativa in vigore stabilita per l'attività in materia

Salvo che il fatto non costituisca reato, la violazione della presente ordinanza è sanzionata a norma e per gli effetti dell'articolo 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, richiamato dall'articolo 2 del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, che prevede la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali dell'articolo 650 del Codice penale. Ai sensi dell'art. 4 del D.L. 19/2020, convertito con Legge n. 35/2020 è ammesso il pagamento in misura ridotta entro 60 giorni di una somma pari ad euro 400,00, trovando applicazione l'articolo 202, commi 1, 2 e 2.1, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

#### **DISPONE che**

la presente ordinanza venga:

- trasmessa alla Prefettura/UTG di Imperia e alle Forze di Polizia;
- pubblicata all'albo pretorio on line e nel sito internet del Comune (Amministrazione trasparente);
- adeguatamente pubblicizzata a cura degli uffici comunali;
- comunicata ai soggetti interessati.

Il Corpo di Polizia Municipale e i soggetti competenti ai sensi di legge sono incaricati del controllo e del rispetto della presente ordinanza.

#### **AVVERTE che**

Avverso la presente ordinanza potrà essere proposto ricorso giurisdizionale al TAR Liguria entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio comunale dell'ordinanza stessa, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio comunale.

Sanremo, 15 dicembre 2021

IL SINDACO  
Alberto Biancheri  
(Documento firmato digitalmente)